

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, CAVALIERE, QUIETI

Presentata il 7 ottobre 1976

Ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, stato giuridico e trattamento economico dei funzionari direttivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra approvazione — che riproduce analogo iniziativa della decorsa legislatura — muove dall'esigenza, rappresentata ormai più volte in questa stessa sede, di investire direttamente il Parlamento dei problemi connessi all'organizzazione dello Stato, con particolare riguardo a quelli concernenti il riordinamento dei Ministeri ed al riassetto funzionale delle carriere direttive.

Riordinamento dei Ministeri.

L'iniziativa prevede l'istituzione di una apposita Commissione parlamentare (otto deputati e otto senatori) la quale formula proposte per i provvedimenti per la ristrutturazione delle singole Amministrazioni dello Stato, sulla base dei criteri e principi direttivi già deliberati dal Parlamento con la nota legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in relazione all'intervenuto trasferimento di competenze statali alle Regioni a statuto ordinario.

I singoli Ministri, sentiti i Consigli di amministrazione, nel cui ambito è assicurata la partecipazione delle rappresentanze sindacali, hanno facoltà di presentare alla predetta Commissione proposte per il riordinamento dei rispettivi Ministeri.

A causa della comprensibile urgenza e indifferibilità di portare a soluzione il pro-

blema, si propone, peraltro con termine ordinario, che la Commissione parlamentare concluda i suoi lavori entro un anno dalla sua costituzione e che i progetti redatti siano discussi in sede parlamentare con la procedura d'urgenza. A tal fine, la Commissione medesima nomina i relatori delle proposte formulate.

Vale soggiungere che la puntuale osservanza di tali termini programmatici consentirebbe la conclusione dei lavori prima dello spirare della corrente Legislatura.

Riassetto delle carriere direttive.

L'inadeguatezza del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a dare un assetto funzionale alle carriere direttive — inadeguatezza dimostrata soprattutto dalle numerose iniziative parlamentari di modifiche ed integrazioni del predetto provvedimento — muove a riconsiderare la questione in una visione globale che, pur senza intaccare i principi sulla attribuzione delle competenze fissate per il personale dirigente, dia un quadro unitario della carriera direttiva nel quale non prevalgano interessi settoriali e che, assicurando eguali prospettive di carriera senza pregiudicare le posizioni precedentemente acquisite, non rechi intralci all'efficienza e al buon andamento dei servizi amministrativi.

Il citato decreto presidenziale, pur negli aspetti positivi in ordine alla riparti-

zione delle competenze con conseguente responsabilizzazione dei funzionari direttivi preposti alla effettiva direzione di unità operative, in fase di concreta attuazione, non ha mancato di manifestare carenze ed incongruenze che si rende necessario sanare ed eliminare al più presto per ridare all'amministrazione dello Stato quadri operativi efficienti.

La proposta normativa tende, innanzi tutto, a ridare un assetto unitario alla carriera direttiva e non manca di tener conto delle esigenze funzionali dei servizi amministrativi.

Fermo restando, infatti, il criterio della enucleazione delle funzioni e dei relativi posti di organico, si prevede una progressione giuridica ed economica di tutto il personale direttivo che, mentre garantisce una doverosa selezione ai fini del conferimento delle funzioni dirigenziali, assicura ai dipendenti quella indispensabile serenità necessaria a non distrarli dal dedicare ogni loro risorsa al buon andamento degli uffici.

Il delineato nuovo sistema — che peraltro si inquadra negli orientamenti organizzativi adottati negli ordinamenti regionali — nel prevedere la soppressione del corso dirigenziale, ora previsto per il passaggio dalle qualifiche non dirigenziali a quella di primo dirigente, tende ad eliminare una grave incongruenza recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, consistente nel paradosso di pretendere una selezione di funzionari in servizio (che quindi dovrebbero possedere le doti attitudinali e di preparazione professionale ad assumere incarichi dirigenziali) privando, nel contempo, l'amministrazione della possibilità di conferire tempestivamente i posti di funzione dirigenziale. E ciò, senza tener conto che per tutta la durata del corso (quattordici mesi!) i predetti funzionari vengono allontanati dal servizio.

Si propone, pertanto, che il corso per funzionari direttivi venga tenuto prima della definitiva nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per l'accesso in carriera, sì da poter operare una opportuna selezione, con le necessarie cautele per gli interessati, nell'interesse della pubblica amministrazione. Non è superfluo sottolineare in proposito che ci si è ispirati al sistema previsto per l'accesso nei ruoli della magistratura ordinaria.

La proposta articolazione della carriera direttiva nelle qualifiche di dirigente gene-

rale, di dirigente (per la quale si prevedono due distinti livelli funzionali) e di vice dirigente vale, *in primis*, a ricomporre l'unità della carriera stessa, spezzata con il noto decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che ha nettamente distinto la categoria dei dirigenti da quella dei direttivi, oltre che consentire la migliore e più funzionale utilizzazione di tutto il personale direttivo per l'assolvimento dei compiti dell'amministrazione di appartenenza.

Tale sistema, che tra l'altro ha consentito di prevedere la possibilità di sostituire, nei casi di assenza o impedimento, il titolare di funzioni con altro impiegato direttivo, vale a meglio precisare e definire i compiti dei « direttivi non dirigenti ». Esso, inoltre, è volto ad evitare che vengano a trovarsi scoperti posti di funzione (come ora accade a seguito dell'esodo dei funzionari dirigenti) con grave nocimento per l'andamento dei servizi.

Circa poi il conferimento delle funzioni dirigenziali vengono delineati precisi criteri di valutazione per una scelta basata su obiettivi elementi di giudizio, scevri da possibili negative interferenze a danno degli scrutinandi, i quali non mancano di assicurare la migliore selezione del personale ai fini del conferimento delle predette funzioni dirigenziali.

Si è reso altresì necessario disciplinare compiutamente l'istituto della revoca delle funzioni, e ciò per evitare, come appare ovvio, che si possa fare ricorso all'istituto medesimo nei casi più disparati al solo scopo di ottenere una maggiore disponibilità di posti dirigenziali; il che consentirebbe di far fruire un miglior trattamento economico ad un numero imprecisato di funzionari direttivi senza alcun pregiudizio per coloro che fossero stati privati delle funzioni dirigenziali.

Analoghe ragioni — impedire cioè un indiscriminato svuotamento dei posti di funzione — inducono a stabilire il divieto di collocare fuori ruolo o in posizione di comando, personale titolare di funzioni dirigenziali; mentre contestualmente è previsto un contingentamento del restante personale direttivo utilizzabile nelle predette posizioni.

Le particolari disposizioni afferenti l'accettazione da parte degli interessati della nomina a posti di funzione dirigenziale (disposizioni riprodotte anche per ciò che attiene lo svolgimento di incarichi di con-

trollo e vigilanza per conto dell'amministrazione di appartenenza) si rendono necessarie nel preminente interesse pubblico e della efficienza amministrativa per sanare una delle tante negative ripercussioni determinatesi in sede di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

È noto, infatti, che moltissimi funzionari direttivi, dopo l'inquadramento nei posti dirigenziali, hanno rifiutato di raggiungere la sede correlata all'esercizio di quella funzione, per cui ora molti settori operativi della pubblica amministrazione sono in una situazione di crisi, non essendo possibile affidare la reggenza di detti uffici a funzionari non dirigenti.

La soluzione proposta di istituire una qualifica unica di vice dirigente e di prevedere, altresì, una sostanziale identità di funzioni tra coloro che rivestono questa qualifica e gli impiegati pervenuti a quella di dirigente che non abbiano la titolarità di funzioni, non solo ha il pregio di riunificare la carriera direttiva, ma risponde soprattutto ad esigenze di funzionalità.

Non ha infatti alcun senso logico prevedere — come nel più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 — una gamma di qualifiche (consigliere, direttore di sezione e direttore aggiunto di divisione) per lo svolgimento di mansioni, che in relazione alla enucleazione delle funzioni dirigenziali, non possono che essere di collaborazione qualificata a qualsiasi livello funzionale. D'altra parte, mentre con la promozione alla qualifica di dirigente si assicura una selezione ai fini del conferimento delle funzioni dirigenziali, il delineato sistema offre il vantaggio di una prospettiva di carriera uniforme per tutti i dipendenti della categoria direttiva; e ciò si pone come presupposto logico-giuridico per pervenire all'attuazione del principio della mobilità del personale mediante trasferimento da una all'altra amministrazione, in quanto vengono ad eliminarsi tutte le remore di carattere personale e di carriera che sino ad ora hanno impedito la realizzazione di tale principio.

Tutto ciò, non disgiunto dalla proposta normativa relativa al trattamento economico dei funzionari direttivi (che realizzando il principio dell'onnicomprendività si adegua a quanto disposto per i corrispondenti personali delle regioni a statuto ordinario, eliminando ogni motivo di sperequazione in

questo settore del pubblico impiego) contribuisce anche a determinare uno stato di tranquillità e sicurezza nella categoria che vale ad impedire rivendicazioni di carattere settoriale e squilibri peraltro non eliminati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ed acuitisi a seguito dell'intervenuta concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato.

In proposito basti considerare che in sede di concessione del predetto assegno ci si è dovuti preoccupare di evitare che il personale con qualifica non dirigenziale non superasse il trattamento relativo all'indennità di funzione fissata per il primo dirigente; il che testimonia il caos esistente nel vigente sistema retributivo che, oltre tutto, non dà alcun incentivo a migliorare nella posizione di carriera.

L'introduzione del principio dell'onnicomprendività retributiva per tutti i funzionari direttivi si risolve, inoltre, in un vantaggio per l'Erario che acquisirà le somme ad essi dovute per l'espletamento degli incarichi di controllo e di vigilanza; somme che ragionevolmente possono farsi ascendere a circa 11,5 miliardi di lire annue calcolando un compenso medio di circa 300.000 lire pro-capite.

Apposite disposizioni della presente proposta di legge vengono a colmare i vuoti legislativi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 in materia di esercizio degli incarichi di vigilanza e di controllo, di prestazioni di lavoro oltre il normale orario di ufficio e di utilizzazione da parte dell'amministrazione del personale in quiescenza.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli incarichi di controllo e di vigilanza non possono che essere svolti da funzionari con qualifica dirigenziale (solo eccezionalmente da quelle rivestenti la qualifica di direttore aggiunto di divisione). Ciò non solo ha portato ad un inammissibile declassamento degli altri funzionari direttivi ai quali la preesistente normativa riconosceva l'attitudine professionale a svolgere le funzioni in parola, ma è soprattutto causa di intralcio al buon andamento ed all'efficienza dell'azione amministrativa.

Invero la concentrazione delle funzioni di controllo e di vigilanza nel personale dirigente finisce indubbiamente per distrarre detto personale dall'assolvimento dei compiti istituzionali; ovvero, atteso il rilevante

numero di incarichi da svolgere, si risolve in una pura finzione per la materiale impossibilità di svolgere proficuamente il servizio di controllo e di vigilanza nell'interesse dell'amministrazione.

Ingiustificata oltre che assurda appare poi la vigente disciplina in materia di orario di lavoro dei funzionari dirigenti: da un lato per la gravosità rispetto a tutti gli altri dipendenti e dall'altro per l'illogicità della disposizione in ordine ai principi di organizzazione amministrativa. A tale proposito basti considerare che il dirigente deve protrarre le sue prestazioni in assenza dei propri collaboratori!

Ecco perché si è reputato, più realisticamente, di stabilire una disciplina uniforme dell'orario di lavoro e che consenta, sia pure con rigorosi criteri, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario e corrispondere il relativo compenso.

Anche la disciplina relativa all'utilizzazione del personale in quiescenza recata dal più volte citato decreto presidenziale, si è dimostrata lacunosa rendendo necessario risolvere il problema con una previsione di carattere generale (riferita cioè a tutti i funzionari direttivi cessati dal servizio e non soltanto a quelli esodati a seguito dell'emanazione di detto provvedimento) che impedisca, in via generale la riutilizzazione del personale in quiescenza fissando precisi criteri per avvalersi della collaborazione di detto personale nei casi limitati ed eccezionali in relazione ad inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Per corrispondere, poi, alle note esigenze organizzative e di efficienza della pubblica amministrazione conseguenti alla carenza di personale tecnico e per attuare, altresì, gli impegni già assunti dal Parlamento con la legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, si propone l'introduzione di una nuova disciplina nello *status* del personale tecnico, prevedendosi, nel nuovo quadro dell'ordinamento della carriera dei funzionari direttivi:

a) una rivalutazione dei compiti eminentemente specializzati del personale tecnico;

b) una maggiore responsabilizzazione della categoria;

c) la separazione dei ruoli del personale tecnico da quelli del personale amministrativo;

d) opportuni incentivi di carriera ed economici che consentano oltre ad un più facile reclutamento anche di compensare le particolari responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni svolte dalla categoria.

Devesi infine sottolineare che il provvedimento in esame non solo non comporta riflessi di ordine finanziario a carico del bilancio dello Stato in sede di prima attuazione ma è volto anche a realizzare, nel tempo, notevoli economie.

A giustificazione di tale affermazione si adducono i seguenti motivi sui quali si richiama la particolare attenzione degli onorevoli colleghi.

L'onere per stipendio, tredicesima mensilità e indennità di funzione scaturente dal provvedimento, in relazione ai proposti nuovi organici di diritto (38.764 unità) si calcola in complessivi 215 miliardi annui circa, a fronte della spesa preventivata per l'esercizio finanziario 1974 di lire 218 miliardi circa (spesa desunta dal bilancio di previsione) per i funzionari in attività di servizio.

La predetta cifra di 215 miliardi si riduce a 203,5 miliardi considerando le entrate in conto tesoro (11,5 miliardi) per recupero dei compensi relativi ad incarichi di controllo e di vigilanza.

Inoltre occorre tenere presente che il riordinamento dei ruoli direttivi ai sensi degli articoli 60 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (come è dato desumere dagli emanati decreti ministeriali) ha comportato una ristrutturazione di tali organici per complessive 48.730 unità (dirigenti, qualifiche inferiori a primo dirigente, qualifiche ad esaurimento e personale della carriera diplomatica).

Vero è che, a seguito dell'esodo di circa 10.000 direttivi, altrettanti posti di organico sono indisponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli; ma non è azzardato prevedere che su pressanti richieste delle singole amministrazioni tale indisponibilità potrebbe trasformarsi in una nuova disponibilità di posti con conseguente maggiore onere a carico del bilancio statale.

Per contro le nuove consistenze organiche proposte fugano tale eventualità e con apposita norma è prevista la possibilità di ulteriormente ridurre gli organici in sede di ristrutturazione delle singole amministrazioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Organici (1)

AMMINISTRAZIONE	Organici di diritto al 1° luglio 1970	ORGANICI DI DIRITTO IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748				ORGANICI DI DIRITTO PROPOSTI			DIFFERENZE + —		
		Dirigenti	Direttivi	Qualifiche esaurimento	Totale	Amministrativi	Tecnici	Totale	Rispetto agli organici al 1° luglio 1970	Rispetto agli organici cui D.P.R. 748	
Presidenza Consiglio	524	43	447	62	552	426	—	426	98	—	126
Esteri	1.275	666	671	29	1.366	1.215	12	1.227	48	—	139
Interno	5.073	1.213	4.239	288	5.740	4.234	251	4.485	588	—	1.255
Grazia e Giustizia	4.802	233	4.557	50	4.840	4.722	44	4.766	36	—	74
Bilancio	124	43	81	12	136	113	—	113	11	—	23
Finanze	11.938	1.106	10.754	843	12.703	8.986	957	9.943	1.945	—	2.760
Tesoro	4.154	852	3.558	225	4.635	3.261	9	3.270	1.384	—	1.365
Difesa	1.566	242	1.307	129	1.678	1.095	136	1.251	335	—	447
Istruzione	3.258	659	2.468	436	3.563	2.271	350	2.261	637	—	942
Lavori pubblici	1.891	289	263	15	567	415	903	1.318	573	+	751
Poste e Telecom.	1.980	409	1.620	88	2.117	1.138	458	1.596	384	—	521
Industria	904	237	595	103	935	523	213	736	168	—	199
Lavoro	2.130	321	1.751	87	2.159	1.771	—	1.771	359	—	383
Commercio estero	226	41	181	34	256	196	—	196	30	—	60
Marina Mercantile	190	42	144	9	195	140	8	145	42	—	47
Partecipazioni	104	29	74	8	111	99	—	99	5	—	12
Sanità	1.126	229	557	75	861	193	603	796	330	—	65
Turismo	146	31	101	14	146	131	—	131	15	—	15
Agricoltura	3.225	184	2.437	402	3.023	308	1.211	1.519	1.706	—	1.504
	47.946	7.588	37.587	3.555	48.730	32.071	6.693	38.764	9.182	—	9.966

(1) Sono comprese la carriera diplomatica e il personale delle amministrazioni autonome.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ruoli organici proposti: ripartizione dei posti per livello di funzione

AMMINISTRAZIONE	PERSONALE AMMINISTRATIVO						Totale	PERSONALE TECNICO					Totale
	Livello di funzione							Livello di funzione					
	A	B	C	D	E	F		B	C	D	E		
Presidenza Consiglio	—	1	2	9	31	383	—	—	—	—	—	—	
Esteri	18	50	81	168	245	653	—	1	1	10	12	—	
Interno	—	49	96	369	654	3.066	—	1	14	236	251	—	
Grazia e Giustizia	—	—	1	17	208	4.496	—	—	2	42	44	—	
Bilancio	—	—	7	9	27	70	—	—	—	—	—	—	
Finanze (1)	—	1	15	253	629	8.088	—	—	4	67	886	—	
Tesoro	—	1	15	271	572	2.402	—	—	—	—	9	—	
Difesa	—	—	11	80	126	878	—	—	2	—	125	—	
Istruzione	—	—	13	294	271	1.693	—	—	—	34	316	—	
Lavori pubblici (2)	—	1	7	19	63	325	—	1	23	49	830	—	
Agricoltura	—	—	6	12	40	250	—	—	1	29	1.181	—	
Trasporti (3)	—	1	21	117	170	525	—	—	30	136	1.372	—	
Poste e Telecomunicazioni	—	1	14	113	151	859	—	—	20	48	390	—	
Industria	—	—	6	112	72	333	—	—	—	16	197	—	
Lavoro	—	—	6	61	254	1.450	—	—	—	—	—	—	
Commercio estero	—	—	5	10	26	155	—	—	—	—	—	—	
Marina Mercantile	—	—	6	9	23	102	—	—	—	2	6	—	
Partecipazioni statali	—	—	4	5	20	70	—	—	—	—	—	—	
Sanità	—	—	5	10	19	159	—	—	13	57	533	—	
Turismo	—	—	2	5	24	100	—	—	—	—	—	—	
Totale	18	105	323	1.943	3.625	26.057	1	95	464	6.133	6.693		

(1) Compreso Amministrazione autonoma monopoli Stato.
 (2) Compreso ANAS.
 (3) Compreso Azienda autonoma Ferrovie dello Stato.

Spesa annua che comporta il provvedimento

LIVELLO DI FUNZIONE	Numero dei posti di funzione (Per- sonale ammini- strativo e tecnico)	Retribuzione an- nua lorda (sti- pendio + inden- nità di funzione)	Onere
A	18	14.010.000	252.180.000
B	106	12.540.000	1.329.240.000
C	418	10.200.000	4.263.600.000
D	2.407	7.900.000	19.015.300.000
E	9.758	} (a) 4.820.000	173.628.300.000
F	26.057		
			198.488.620.000
			(b) 16.540.718.333
Totale . . .			215.029.338.333
(a) Retribuzione media per i due livelli di funzione.			
(b) Onere per 13a mensilità.			

Prospetto comparativo delle retribuzioni

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO					
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; Legge 15 novembre 1973, n. 734			Retribuzioni proposte		
Qualifica o livello di funzione	Anni nella classe o nella qualifica	Retribuzione annua lorda	Qualifica o livello di funzione	Anni nella classe o nella qualifica	Retribuzione annua lorda
A	—	14.010.000	A	—	14.010.000
B	—	12.540.000	B	—	12.540.000
C	—	10.200.000	C	—	10.200.000
D	—	7.900.000	D (3)	—	7.900.000
E	2	5.800.000	E (4)	3	6.640.000
		5.200.000			5.800.000
Ispettore generale r. e. (6)		5.555.000	E	3	6.200.000
Direttore di divisione r. e. (6)	2	4.596.900	E	3	5.360.000
		3.903.550			8 (5)
Direttore aggiunto di divisione (6)	7	5.540.500	F	4	4.400.000
		5.015.450			3.300.000
		4.689.700			
		4.400.000			
	5	4.400.000			
	5	4.400.000			
	2	3.900.000			
Direttore di sezione (6)		3.250.000			
Consigliere (6)	3,6	2.700.000			
		(1) 2.405.800			
		(2) 2.200.000			
	4,6	(2) 2.200.000			

(1) Consigliere tecnico.
 (2) Consigliere amministrativo.
 (3) Titolare funzioni art. 5.
 (4) Titolare funzioni art. 6.

(5) Anni richiesti per lo scrutinio alla qualifica di dirigente.
 (6) Le retribuzioni non comprendono i compensi per incarichi di controllo e di vigilanza.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di alcuni dipendenti pubblici di carriera direttiva

REGIONE LAZIO (Legge 29 maggio 1973, n. 20)			REGIONE LIGURIA (Legge 5 marzo 1973, n. 39)			REGIONE TOSCANA (Legge 26 luglio 1973, n. 21)		
Qualifica	Retribuzione annua lorda	Anni nella classe	Qualifica	Retribuzione annua lorda	Anni nella classe	Qualifica	Retribuzione annua lorda	Anni nella classe
Coordinatore di settore (a)	6.821.250		Direttore	9.800.000				
				8.360.000	10			
Coordinatore di ufficio (b)	4.710.000			7.165.250	6			
				6.125.000	2			
Funzionario direttivo	6.000.000	18	Dirigente di settore	5.375.000	2			
				8.400.000				
				7.166.250	10			
				6.142.500	6			
				5.381.250	2			
Funzionario	5.381.250	5	Dirigente di ufficio	4.500.000	2		Funzionario ed esperto	6.343.750
				7.000.000				
				5.971.875	10			
				5.118.750	6			
				4.484.375	2			
Funzionario	4.500.000	3	Funzionario	3.750.000	2			5.359.375
				7.000.000				
				5.971.875	10			
				5.118.750	6			
				4.484.375	2			
Funzionario	3.750.000	2	Funzionario	2.750.000	2			4.484.000
				5.800.000				
				4.948.125	10			
				4.241.250	6			
				3.715.000	2			
Funzionario	2.300.000	2	Funzionario	2.750.000	2			3.750.000
				5.800.000				
				4.948.125	10			
				4.241.250	6			
				3.715.000	2			

(a) Funzionario al 10° anno di servizio.

(b) Funzionario al 5° anno di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DIRETTIVE

ART. 1.

(Qualifiche).

Le carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, comprendono le seguenti qualifiche:

- dirigente generale;
- dirigente;
- vice dirigente.

In relazione a funzioni particolari, proprie di talune amministrazioni, nelle annesse tabelle di cui all'allegato I relative ai ruoli organici, sono previste qualifiche superiori.

ART. 2.

(Compiti dei dirigenti).

I dirigenti generali e i dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà decisoria, di ampie ripartizioni delle amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione, emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse della attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione, rappresentanza dell'amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti di terzi, fermo restando il disposto di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.

ART. 3.

(Direttive generali del ministro).

Il ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al ministro con le modalità nello stesso decreto stabilite.

Il ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti generali e dai dirigenti addetti agli organi centrali e periferici, è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al ministro, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, nonché per quanto riguarda le auto-

rità alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il ministro ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.

I provvedimenti del ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o capo del servizio centrale competente in materia.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'amministrazione dello Stato.

ART. 4.

(Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori. Attribuzioni dei dirigenti generali).

I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni.

Salve le attribuzioni devolute ad altri organi dal quarto comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta, in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari:

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di Enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al ministro le concessioni di importo superiore, emenando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che sa-

ranno espressamente riservati al ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto, dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedono la esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di aziende dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed aziende competono, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 5 e 6 si osserva la procedura disposta con l'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previste da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattasi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai successivi articoli 5 e 6.

ART. 5.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti).

I funzionari con qualifica di dirigente esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni.

Ai dirigenti preposti ai servizi dipendenti organicamente dal ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel secondo comma del precedente articolo 4.

Ai dirigenti preposti agli altri uffici indicati nel primo comma del presente articolo spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal ministro progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi,

compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.

ART. 6.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti direttori di divisione).

I funzionari con qualifica di dirigente esercitano altresì le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole amministrazioni.

Ai funzionari con qualifica di dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale

che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono altri titoli di pagamento relativi ad atti d'impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti dirigenti spettano, infine sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi della amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 4.

ART. 7.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale).

Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinare. Restano, comunque, riservati alla competenza del ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa, nonché i provvedimenti relativi al riconoscimento delle infermità per causa di servizio ed alla liquidazione del connesso trattamento.

Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio o degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anzianità ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono definitivi.

Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina.

Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici.

ART. 8.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca).

I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dalla amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'amministrazione medesima sulle proposte di legge e di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio.

ART. 9.

(Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive).

I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione,

al fine di accertare la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, la adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'articolo 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti,

la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

ART. 10.

(Competenza propria e delegata).

Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.

Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.

È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.

ART. 11.

(Attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali).

La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni indicate negli articoli 5 e 6 è disposta o revocata, nei casi di comprovata incapacità o di sospensione cautelare facoltativa o obbligatoria, ai dirigenti stessi, con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio dei ministri, se trattasi di dirigenti generali, o qualifiche superiori, e con decreto del ministro, e sen-

tito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra corrispondente, ovvero dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

ART. 12.

(Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori).

La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle amministrazioni interessate.

ART. 13.

(Incarichi di funzioni dirigenziali).

La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico è indisponibile.

All'estraneo all'amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva,

in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'articolo 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico della amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente qualifica, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità.

ART. 14.

(Conferimento delle funzioni dirigenziali).

Le funzioni di cui al precedente articolo 5 e quelle di consigliere ministeriale aggiunto, nel limite dei posti di corrispondente livello funzionale, sono conferite con decreto del ministro competente ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e che per almeno un triennio abbiano esercitato le funzioni di cui all'articolo 6, inclusi in apposita graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti titoli ed attribuzione dei correlativi punteggi:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio precedente: punti 85;

b) anni di permanenza nella qualifica: un punto per ciascun anno di permanenza per un massimo di otto punti;

c) servizi relativi all'esercizio temporaneo delle funzioni di cui al precedente articolo 5: punti 7.

Le funzioni di cui al precedente articolo 6 e quelle di vice consigliere mini-

steriale, nel limite dei posti di corrispondente livello funzionale, sono conferite con decreto del ministro competente ai dirigenti con almeno due anni di anzianità nella qualifica inclusi in apposita graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti titoli ed attribuzioni dei correlativi punteggi:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio precedente: punti novanta;

b) anni di permanenza nella qualifica: un punto per ciascun anno, per un massimo di quattro punti;

c) servizi relativi all'esercizio temporaneo delle funzioni di cui al precedente articolo 6: punti sei.

ART. 15.

(Promozione a dirigente).

La promozione a dirigente è conferita a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice dirigenti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli effetti giuridici ed economici della promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorrono dal giorno successivo alla data del compimento della predetta anzianità di servizio nella qualifica di vice dirigente.

Lo scrutinio per merito comparativo è effettuato sulla base dei seguenti titoli e dei relativi punteggi:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi riportati: punti ottanta;

b) servizi relativi all'esercizio temporaneo delle funzioni superiori: punti quindici;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti cinque.

ART. 16.

(Compiti dei dirigenti e dei vice dirigenti).

Il personale con qualifica di dirigente che non abbia la titolarità delle funzioni indicate negli articoli 5 e 6 e quello con qualifica di vice dirigente è preposto alla direzione delle sezioni, dei reparti e degli

uffici non riservati alla competenza degli altri funzionari di cui alla presente legge.

Svolge in collaborazione con i superiori, compiti di studio, istruzione, ricerca e progettazione; partecipa alla vigilanza ed al controllo per conto dell'amministrazione di appartenenza, nonché ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti nella propria amministrazione; rappresenta l'amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza dello Stato.

ART. 17.

(Reggenza degli uffici per assenza o impedimento del loro titolare).

In caso di impedimento temporaneo del titolare delle funzioni indicate nel precedente articolo 5, la reggenza dell'ufficio, ove non può provvedersi con funzionario titolare di corrispondente funzione, è affidata a funzionario titolare delle funzioni di cui all'articolo 6.

In caso di impedimento temporaneo del titolare delle funzioni di cui all'articolo 6, la reggenza è affidata a funzionario con qualifica di dirigente che non abbia la titolarità delle funzioni.

Nel caso previsto dal precedente comma, ove non sia possibile per esigenze organizzative affidare la reggenza a funzionario con qualifica di dirigente, la reggenza è conferita a funzionario con qualifica di vice dirigente.

Per impedimento temporaneo si intende una assenza prevista in misura non inferiore a giorni venti.

Il conferimento della reggenza è disposto in ogni caso dal dirigente generale o dal capo dell'ufficio preposto alla branca di amministrazione. Con le stesse modalità ne può essere disposta la revoca; in tal caso il provvedimento deve essere motivato.

Ai fini di quanto previsto nei precedenti articoli 14, lettera c), e 15, lettera b), al termine dei periodi di reggenza il dirigente generale o il capo della branca di amministrazione redige apposita relazione circa il modo con il quale la reggenza stessa è stata effettuata. Tale relazione è comunicata all'interessato ed al Consiglio di amministrazione.

ART. 18.

(Nomina nella carriera direttiva).

La nomina alla qualifica di vice dirigente dei ruoli direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è conferita con decreto del ministro competente ai vice dirigenti in prova sulla base della graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione in base ai punteggi ad esso comunicati ai sensi del successivo articolo 20.

Nella graduatoria di merito di cui al comma precedente non possono essere inclusi coloro che hanno riportato una media complessiva inferiore a ventiquattro trentesimi. Il consiglio di amministrazione, può, tuttavia, con motivato parere, elevare i punteggi medi finali di un trentesimo per ciascun nominando.

ART. 19.

(Accesso alla qualifica di vice dirigente in prova).

Alle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, si accede mediante pubblico concorso per esami, o per titoli ed esami, secondo il disposto dell'articolo 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Ai vincitori dei predetti concorsi è attribuita la qualifica di vice dirigente in prova. Durante il periodo di prova, della durata di anni due, essi hanno gli obblighi e i diritti previsti per gli altri impiegati dello Stato, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Durante il periodo di prova, oltre il normale congedo ordinario, possono essere concessi congedi straordinari per non più di 40 giorni nel biennio. Qualora per motivi di salute o di chiamata alle armi, venga superato il predetto periodo di assenza di 40 giorni, la prova è interrotta a tutti gli effetti e gli interessati, a loro richiesta, sono ammessi a ripetere il periodo di prova. Nei casi di interruzione della prova per puerperio, alle interessate che domandano di ripetere il periodo di prova, è corrisposto un assegno pari ad un terzo della retribuzione percepita per i dirigenti in prova.

L'inizio della ripetizione del periodo di prova è stabilito con provvedimento del capo del personale dell'amministrazione.

ART. 20.

(Periodo di prova).

Per ciascun quadrimestre del primo anno i vice dirigenti in prova sono assegnati, con funzioni di collaborazione, presso tre diversi servizi, di cui uno, ove possibile, periferico, dell'amministrazione di appartenenza.

Al termine di ciascuno dei suddetti periodi, il dirigente preposto al servizio redige rapporto informativo secondo i criteri previsti dagli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il predetto rapporto informativo, sottoscritto dal dirigente del servizio in unico esemplare, è inviato direttamente alla segreteria del consiglio di amministrazione. Il giudizio ed' il punteggio complessivo non possono essere manifestati che in sede di consiglio di amministrazione in occasione della delibera per la nomina in ruolo dei vice dirigenti.

Nel secondo anno, i vice dirigenti in prova sono tenuti a frequentare il corso di formazione dirigenziale, cui attende la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il corso di formazione dirigenziale è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte anche sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità della sua azione.

A conclusione di ciascun quadrimestre gli allievi redigono una relazione, che, tenendo conto degli studi oggetto del programma, illustri i sistemi organizzativi dell'amministrazione di appartenenza con particolare riferimento ai servizi presso i quali sono stati già applicati e formuli, eventualmente, proposte per la migliore organizzazione amministrativa.

Su tali relazioni, un gruppo di almeno tre docenti esprime un giudizio collegiale, accompagnato da un voto espresso in trentesimi, che deve essere inviato alla segreteria del consiglio di amministrazione dell'amministrazione di appartenenza del vice dirigente in prova. Si osserva il disposto di cui al precedente terzo comma.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame colloquio dinanzi alla commissione esaminatrice costituita dal collegio dei docenti, presieduta dal direttore della

scuola superiore della pubblica amministrazione.

La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio espresso in trentesimi, che è comunicato tempestivamente alla segreteria del consiglio di amministrazione di appartenenza dell'allievo. Si osserva il disposto del precedente terzo comma.

Il corso di formazione per dirigenti amministrativi può essere tenuto congiuntamente per più amministrazioni; l'insegnamento delle discipline comuni è integrato da quello sulle materie speciali relative all'amministrazione di rispettiva appartenenza.

I corsi di formazione per dirigenti di ruoli tecnici possono essere tenuti anche presso Università, Istituti superiori e scuole di perfezionamento e specializzazione con le quali la scuola superiore della pubblica amministrazione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni.

I programmi delle discipline di insegnamento sono stabiliti, con regolamenti da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato direttivo della scuola superiore della pubblica amministrazione ed il consiglio superiore della pubblica amministrazione.

ART. 21.

(Esito negativo del periodo di prova).

Coloro che non conseguono la nomina alla qualifica di vice dirigente sono dichiarati non idonei con decreto del ministro competente. Ad essi compete una indennità *una tantum* per reinserimento nel mondo del lavoro pari a dieci mensilità del trattamento previsto per il vice dirigente in prova; nei loro confronti si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322.

ART. 22.

(Riserva di posti).

Nei pubblici concorsi per l'ammissione alla qualifica di vice dirigente in prova, anche nelle amministrazioni con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in

possesso del prescritto diploma di laurea.

Nelle carriere tecniche il passaggio è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e degli altri requisiti indicati nel successivo articolo 36.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi che non superino il biennio di prova sono collocati nel ruolo di provenienza, nella qualifica già rivestita, eventualmente in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze. Il biennio di prova è per essi utile a tutti gli effetti; in tal caso non compete l'indennità *una tantum* di cui al precedente articolo 21.

ART. 23.

(*Relazione al consiglio di amministrazione*).

Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del ministro, sui risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento dell'amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di competenza dei propri uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

ART. 24.

(*Relazione generale del consiglio di amministrazione*).

Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa ed in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uf-

fici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

ART. 25.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali).

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del ministro.

Il ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I diri-

genti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il due per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell'articolo 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.

ART. 26.

(Obbligo di assumere le funzioni dirigenziali - Sanzioni).

Il provvedimento relativo al conferimento delle funzioni specificate nei precedenti articoli 5 e 6 indica anche l'ufficio e la sede di servizio, nonché la data dalla quale decorre l'assunzione delle funzioni; il provvedimento stesso è notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato entro il 30° giorno antecedente a quello da cui decorre il conferimento delle funzioni.

Il funzionario che per qualsiasi motivo non intenda assumere le funzioni conferitegli deve darne comunicazione al ministro competente ed al consiglio di amministrazione entro cinque giorni dalla notifica di cui al precedente comma a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I funzionari che abbiano rinunciato ad assumere le funzioni, restano esclusi per un biennio dalla graduatoria di merito di cui al precedente articolo 14.

ART. 27.

(Rapporti informativi).

In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di dirigente e di vice diri-

gente, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 28.

(Rappresentanza dell'amministrazione).

Per lo svolgimento degli incarichi del controllo e di vigilanza sugli enti aventi personalità giuridica pubblica o privata si osservano le disposizioni seguenti.

Gli incarichi di controllo e di vigilanza non possono essere affidati al personale con qualifica di dirigente generale e superiore o equiparata salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Al personale cui siano state conferite le funzioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non possono essere conferiti più di tre incarichi di controllo o di vigilanza.

Il restante personale cui siano stati affidati incarichi lo svolgimento dei quali comporti un impegno tale che non consente di assolvere ai compiti propri dell'ufficio di assegnazione, può essere sollevato, a domanda, da qualsiasi altra funzione, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Si osservano, nell'esercizio del controllo e della vigilanza, le norme di cui al precedente articolo 9 per quanto compatibili con quelle disciplinanti la specifica materia.

Gli incarichi di controllo e di vigilanza sono conferiti con decreto del ministro competente da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; nelle stesse forme possono essere revocati in qualsiasi tempo con atto motivato del ministro. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto con il quale si conferisce l'incarico, l'interessato può rinunciarvi. In tal caso si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui al precedente articolo 26, ultimo comma.

Per l'esercizio dell'incarico di controllo o di vigilanza, ove competa, è corrisposta la sola indennità di missione; l'importo dei compensi è versato dagli enti interessati direttamente in conto entrate tesoro.

ART. 29.

(Orario di lavoro. Prestazioni straordinarie).

L'orario normale di servizio dei dipendenti di cui alla presente legge è fissato

in numero di ore pari a quello previsto per la generalità dei dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato.

Gli uffici, le cui esigenze funzionali comportano attività oltre il normale orario di servizio, sono indicati annualmente, su proposta delle amministrazioni interessate di concerto con il ministro del tesoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel quale sono altresì indicate le unità distinte per qualifica del personale addettovi.

I fondi relativi alla copertura degli oneri derivanti dall'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di servizio da parte del personale di cui alla presente legge non possono superare nel loro complesso un cinquantesimo della spesa annua relativa alle retribuzioni per attività dello stesso personale. Annualmente, con decreto del ministro del tesoro, sentite le singole amministrazioni, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate medesime, secondo le specifiche esigenze degli uffici indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Il compenso per lavoro oltre il normale orario di servizio non può in ogni caso superare annualmente e per ciascun dipendente un quarto della retribuzione iniziale, per stipendio ed indennità di funzione, corrisposta al dipendente medesimo.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI PER I FUNZIONARI DIRETTIVI TECNICI

ART. 30.

(*Applicabilità*).

Le norme di cui al titolo primo si applicano anche al personale delle carriere direttive tecniche, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

ART. 31.

(*Qualifiche*).

Le carriere direttive tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono le seguenti qualifiche:

- dirigente generale;
- dirigente.

In relazione a particolari funzioni proprie di talune amministrazioni nelle tabelle di cui all'allegato II relative ai ruoli organici, sono previste qualifiche superiori.

ART. 32.

(Attribuzioni dei dirigenti tecnici).

I dirigenti tecnici attendono ai compiti propri dell'amministrazione di appartenenza nei limiti di competenza e di valore previsti per i corrispondenti livelli funzionali delle corrispondenti qualifiche di dirigente generale, e superiore, e dirigente.

La progettazione, l'esecuzione, il collaudo e le altre attività d'istituto connesse ad opere per la cui spesa sono previste somme eccedenti quelle stabilite per la qualifica di dirigente generale, possono essere affidate dal ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione, a dirigenti della stessa amministrazione secondo apposito elenco di anzianità dei dirigenti stessi in relazione alla qualifica di appartenenza e all'ordine di ruolo ed in modo da evitare il più possibile la concentrazione di incarichi nello stesso dipendente.

ART. 33.

(Responsabilità professionale).

Ferma restando la responsabilità dei dirigenti tecnici ai sensi dell'articolo 25, essi sono altresì direttamente responsabili verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le norme stabilite dai rispettivi ordini professionali.

ART. 34.

(Azione di responsabilità).

L'azione di responsabilità verso i dirigenti tecnici, da esperirsi secondo le norme vigenti, è altresì subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio del consiglio dell'ordine professionale competente in relazione alle funzioni esperite dal dirigente tecnico.

I consigli degli ordini professionali, all'uopo interpellati dai ministri competenti, devono pronunciarsi entro un mese dalla richiesta; per lo stesso periodo il procedimento di responsabilità resta sospeso.

ART. 35.

(Nomina).

La nomina alla qualifica di dirigente dei ruoli tecnici è disposta, con le stesse mo-

dalità previste dal precedente articolo 18, in favore dei dirigenti tecnici in prova che abbiano superato il periodo di prova riportando un punteggio complessivo non inferiore a ventisei trentesimi.

ART. 36.
(*Requisiti*).

L'accesso alle carriere direttive tecniche, specificate nelle tabelle di cui all'allegato II alla presente legge, è subordinato al possesso del diploma di laurea, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione ovvero all'iscrizione negli albi degli ordini professionali, per l'accesso alle carriere degli ingegneri, architetti, medici, fisici, chimici, biologi, veterinari ovvero altre specializzazioni indicate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delle amministrazioni interessate, sentito il consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative al divieto di cumulo di impieghi ed alle incompatibilità

ART. 37.
(*Nomina in prova*).

La nomina a dirigente tecnico in prova è conferita, previo accertamento degli altri requisiti, mediante concorso per titoli ed esame colloquio, attribuendosi come punteggi massimi:

— il voto riportato nell'esame di laurea. Il massimo dei voti con lode è valutato punti centoquindici;

— punti quaranta in relazione al voto riportato nell'esame di abilitazione professionale;

— punti cinquanta, per l'esame colloquio.

Dalla graduatoria dei vincitori dei predetti concorsi sono esclusi coloro che abbiano riportato un punteggio inferiore, nel complesso, a punti 160/205.

ART. 38.
(*Proventi*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata è istituito apposito capitolo avente

la seguente denominazione: « Proventi per prestazioni dei dirigenti tecnici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ». Sul predetto capitolo le amministrazioni dello Stato sono tenute a versare:

a) gli importi pari al venti per cento della tariffa stabilita dagli ordini professionali, ove prevista, per le prestazioni eseguite dai dipendenti dirigenti tecnici per conto dell'amministrazione dello Stato;

b) gli importi pari al cinquanta per cento della tariffa stabilita dagli ordini professionali, ove prevista, per le prestazioni eseguite dai dipendenti dirigenti tecnici, in connessione con la loro carica, a favore di privati.

Le amministrazioni interessate curano direttamente l'esazione degli importi di cui alla precedente lettera b), rilasciando apposita ricevuta. I versamenti sono effettuati mensilmente ed in ogni caso dopo la effettuazione della prestazione alla quale si riferiscono.

In corrispondenza del capitolo di cui al precedente primo comma, e a partire dalla stessa data, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: « Compensi ai dirigenti tecnici delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo », nel quale sono iscritte le corrispondenti somme del capitolo di cui all'entrata, detratto il venti per cento da versarsi in conto entrate tesoro.

Le somme di cui al predetto capitolo sono ripartite, nel mese di settembre di ciascun anno, tra i dirigenti tecnici presenti nei ruoli delle singole amministrazioni al 1° ottobre dell'anno precedente. Le somme riferentisi al periodo ottobre dicembre sono iscritte nello stesso capitolo dell'anno successivo.

Alla predetta ripartizione, da effettuarsi al netto delle ritenute previste dalle norme vigenti, provvede con proprio decreto il ministro del tesoro sulla base di elenchi nominativi forniti dalle amministrazioni interessate mediante mandati diretti.

I compensi di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare l'ottanta per cento della retribuzione annua lorda prevista per la qualifica più elevata dei dirigenti tecnici.

TITOLO III
NORME COMUNI.

ART. 39.

(Trattamento economico).

Al personale di cui alla presente legge è attribuito lo stipendio appresso indicato:

Livello di funzione	Qualifica	Classi di stipendio annuo lordo	Anni di permanenza nella classe di stipendio
A	Ambasciatore e qualifiche equiparate	14.010.000	
B	Prefetto di 1 ^a classe e qualifiche equiparate	12.540.000	
C	Dirigente generale e qualifiche equiparate	10.200.000	
D	Dirigente	5.000.000	
E	Dirigente	4.160.000	3
F	Vice dirigente	3.200.000 2.100.000	4

Per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio annuo lordo è stabilito nella seguente misura:

- a) ex parametro 850 lire 15.810.000;
- b) ex parametro 825 lire 14.010.000.

Ai dipendenti cui siano state conferite le funzioni indicate negli articoli 5 e 6, compete, dalla data del conferimento delle funzioni medesime, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, rispettivamente, di importo annuo lordo di lire 2.900.000 e 1.640.000; ai restanti funzionari con qualifica di dirigente e di vice dirigente è attribuita una indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.200.000.

Nei casi di reggenza di ufficio ai sensi dell'articolo 17 è corrisposta, per il periodo di detta reggenza, come assegno personale non computabile ad altri effetti, la differenza tra l'indennità di funzione relativa alla qualifica rivestita e quella relativa al posto di funzione temporaneamente ricoperto.

L'indennità di funzione è pensionabile, è assoggettata alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione per aumenti periodici, la sospensione o il ritardo.

Nei casi di revoca delle funzioni contemplati dall'articolo 11, al personale con qualifica di dirigente è corrisposta l'indennità di funzione nella misura di lire 1.200.000 annue lorde; allo stesso personale, qualora il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo, sono liquidate da parte dell'ENPAS le somme anteriormente corrisposte sulla maggiore indennità di funzione ai fini previdenziali.

Al vice dirigente in prova compete la retribuzione annua lorda di lire 2.000.000.

Le misure delle retribuzioni per stipendio ed indennità di funzione sono considerate ai fini della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'assegno alimentare.

Il trattamento economico del personale contemplato nella presente legge potrà subire variazioni soltanto con appositi provvedimenti legislativi che dovranno comunque rispettare i rapporti fissati nel presente articolo.

ART. 40.

(Divieto di corrispondere indennità).

È fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla presente legge anche se fuori ruolo o in posizione di comando, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 39, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato, e salvo altresì il disposto di cui al precedente articolo 38.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del tesoro.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se con-

cernenti particolari categorie di funzionari, nonché le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

ART. 41.

(*Spese di rappresentanza*).

Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, consentivano la corresponsione di particolari indennità per spese di rappresentanza, saranno istituiti, con la legge di bilancio, appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa già prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto.

ART. 42.

(*Norme transitorie*).

Il personale dirigente e direttivo dei ruoli amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, con decorrenza della predetta data ed eventualmente in soprannumero rispetto alle nuove dotazioni organiche, fissate nell'allegato I, nelle qualifiche previste dal precedente articolo 1 con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) Ambasciatore e qualifiche equiparate: nelle corrispondenti qualifiche, livello di funzione A;

b) prefetto di 1^a classe e qualifiche equiparate: nelle corrispondenti qualifiche, livello di funzione B;

c) dirigente generale e qualifiche equiparate: nelle corrispondenti qualifiche, livello di funzione C;

d) dirigente superiore e qualifiche equiparate: nella qualifica di dirigente, livello di funzione D;

e) primo dirigente e qualifiche equiparate: nella qualifica di dirigente, livello di funzione E;

f) ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento e direttore aggiunto di divisione e qualifiche equiparate: nella qualifica di dirigente, con la valutazione dell'anzianità di servizio nelle relative qualifiche;

g) direttore di sezione e qualifiche equiparate, con anzianità di otto anni di

effettivo servizio nella carriera: nella qualifica di vice dirigente, livello di funzione *F*. I predetti funzionari sono scrutinati per la promozione alla qualifica di dirigente secondo il disposto del precedente articolo 15. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge;

h) direttore di sezione e consigliere e qualifiche equiparate, con meno di otto anni di anzianità di effettivo servizio nella carriera: nella qualifica di vice dirigente, con l'attribuzione, rispettivamente, della seconda e della classe iniziale di stipendio e degli eventuali aumenti periodici in relazione all'anzianità di servizio.

Gli inquadramenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono disposti valutando l'effettiva anzianità di servizio nella qualifica rivestita, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici e, ove previste, delle classi di stipendio.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera direttiva e nei cui confronti trovava applicazione l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di direttore di sezione, è ammesso allo scrutinio per la qualifica di dirigente al compimento di otto anni di effettivo servizio nella carriera dedotti i periodi già valutabili ai sensi del predetto articolo 41.

Il personale nominato direttore di sezione ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ammesso allo scrutinio di cui al precedente articolo 15, al compimento di quattro anni di effettivo servizio nella predetta qualifica.

Ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di dirigente, per il personale contemplato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, si considera l'anzianità di carriera direttiva ordinaria, valutando altresì per metà e per non più di due anni, le anzianità maturate nella carriera speciale di concetto.

Il personale dirigente e direttivo dei ruoli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con decorrenza della predetta da-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ta ed eventualmente in soprannumero rispetto alle nuove dotazioni organiche fissate nell'allegato II, nelle qualifiche previste dal precedente articolo 31 con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) i funzionari con qualifica dirigenziale, di ispettore generale o direttore di divisione ad esaurimento o equiparate, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche previste dalle lettere b), c), d), e), del precedente primo comma, valutandosi, in ogni caso, la metà dell'effettiva anzianità di carriera direttiva ai fini dell'attribuzione, nelle rispettive qualifiche, degli aumenti periodici o, ove previste, delle classi di stipendio;

b) i funzionari con qualifica di direttore aggiunto di divisione, direttore di sezione o consigliere, o equiparate, sono inquadrati nella qualifica di dirigente tecnico.

Il personale che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge era compreso nei ruoli tecnici dei dirigenti e direttivi e che non sia in possesso dei requisiti per l'accesso alle carriere tecniche stabiliti dal precedente articolo 36, è inquadrato, eventualmente anche in soprannumero, nei ruoli del personale amministrativo dell'amministrazione di appartenenza con i criteri di cui al precedente primo comma.

Gli inquadramenti dei funzionari rivestenti qualifica dirigenziale sono disposti, con decreto del ministro competente, confermando le attribuzioni ad essi già conferite.

Il personale delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non compreso nei ruoli organici contemplati nelle annesse tabelle, è inquadrato, previa soppressione del ruolo di appartenenza ed anche in soprannumero, nei ruoli amministrativi o tecnici di cui alle predette tabelle in base alla corrispondenza delle funzioni da stabilirsi con decreto del ministro competente su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Nella prima applicazione della presente legge, il conferimento delle funzioni di livello E, nei limiti delle vacanze disponibili nei ruoli organici amministrativi alla data di entrata in vigore della legge medesima, è disposto mediante scrutinio per

merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati inquadrati nella qualifica di dirigente ai sensi delle lettere *f*) e *g*) del precedente primo comma.

Lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente comma è effettuato, in deroga dell'articolo 14, secondo comma, sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi del biennio precedente.

Gli inquadramenti ed il conferimento delle funzioni di cui ai precedenti commi dovranno effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data i singoli Ministri comunicheranno ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato il numero complessivo dei funzionari in servizio presso le rispettive amministrazioni distinto per ruolo di appartenenza e per qualifica.

ART. 43.

(Soprannumeri).

I soprannumeri comunque derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche quali risultano stabilite nelle tabelle annesse alla presente legge sono riassorbiti con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina alla qualifica di vice dirigente e fino all'assorbimento dei predetti soprannumeri, si considera un decimo delle vacanze annualmente determinatesi.

ART. 44.

(Assegno personale).

A favore del personale inquadrato nelle qualifiche di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in godimento di un trattamento economico per stipendio ed altri assegni pensionabili riassorbibili a norma delle disposizioni vigenti più favorevole di quello ad esso spettante nella nuova posizione, è conservato un assegno personale riassorbibile, pari alla differenza tra i due trattamenti considerati. Detto assegno è pensionabile.

ART. 45.

(Fuori ruolo e comando).

Il personale con qualifica di dirigente che abbia la titolarità delle funzioni indicate dagli articoli 5 e 6 della presente

legge non può essere collocato fuori ruolo o in posizione di comando.

Il restante personale con qualifica di dirigente o di vice dirigente può essere collocato fuori ruolo o in posizione di comando, secondo le norme vigenti, rispettivamente nei limiti del due e del tre per cento della dotazione organica delle predette qualifiche.

Le posizioni di fuori ruolo e di comando del personale indicato nel precedente primo comma e quelle risultanti in eccedenza ai limiti fissati nel successivo secondo comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano conservate fino alla loro scadenza.

ART. 46.

(Tenuta dei ruoli organici).

Per la formazione e l'aggiornamento dei ruoli organici del personale di cui alla presente legge si osservano i seguenti criteri:

— gli impiegati con qualifica di dirigente generale e superiori e i dirigenti titolari delle funzioni di cui agli articoli 5 e 6 sono iscritti in ruolo avuto riguardo al livello delle funzioni e secondo l'ordine del conferimento delle funzioni medesime;

— gli impiegati con qualifica di dirigente sono iscritti in ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria dello scrutinio di merito comparativo per la promozione alla medesima qualifica;

— gli impiegati con qualifica di vice dirigente sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 16.

Nel caso di revoca delle funzioni prevista dal precedente articolo 11, l'impiegato con qualifica di dirigente è collocato in ruolo dopo l'ultimo dei dirigenti che non abbiano la titolarità di funzioni.

ART. 47.

(Divieto di riassunzione - Incarichi di studio).

Il personale delle carriere direttive dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, cessato o che cesserà dal servizio per qualsiasi causa, non può essere riassunto alle dipendenze dello Stato o di

enti pubblici sotto qualsiasi titolo, né può conservare od ottenere il conferimento di incarichi di controllo o di vigilanza in rappresentanza dell'amministrazione su enti pubblici o privati, sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Al predetto personale che abbia dato eccezionali prove di specifica competenza durante l'attività di servizio, ricorrendo motivi di pubblico interesse, possono essere affidati, con motivata deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, incarichi di studio o di collaborazione ministeriale, per periodi determinati e comunque non superiori ad un anno e non rinnovabili.

I compensi per i predetti incarichi restano fissati nelle misure previste dalle norme vigenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 48.

(Relazione annuale del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri).

La relazione di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è comunicata, entro il mese di marzo, alla Presidenza del consiglio ai fini di cui all'articolo 24 della presente legge.

ART. 49.

(Carriera diplomatica).

La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, secondo comma, 25, primo e secondo comma, della presente legge.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5, si applicano di norma ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le attribuzioni di cui all'articolo 5, secondo e terzo comma, possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'ar-

articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'articolo 17 del decreto stesso.

ART. 50.

(Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica).

Il numero 3 del primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« 3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione ».

L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuale e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere:

— riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

— compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilità dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo ».

Il nono comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è abrogato.

Il quarto comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

« Sono messi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'articolo 96. L'altro decimo dei posti è conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreché riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Il compimento dell'anzianità di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilità di partecipare al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che in possesso dell'anzianità suddetta, non siano compresi tra i vincitori ».

Il sesto comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è abrogato.

I primi due commi dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilità, abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'articolo 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.

Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'articolo 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti è successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneità deve essere motivato. Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unità; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo è aggiunto all'aliquota di nove decimi ».

Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati; è abrogato altresì il quarto comma dello stesso articolo.

L'incarico della soprintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il servizio storico e documentazione, è conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a ministro plenipotenziario. L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è abrogato.

ART. 51.

(Trattamento economico del personale della carriera diplomatica).

Ai funzionari della carriera diplomatica è attribuito:

a) se segretario di legazione: il trattamento economico previsto per la prima classe di stipendio a favore dei funzionari con qualifica di vice dirigente;

b) se primi segretari di legazione: il trattamento economico previsto per la seconda classe di stipendio a favore dei funzionari con qualifica di vice dirigente;

c) se di grado superiore: il trattamento economico di cui all'articolo 39 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:

Consigliere di legazione.

Dirigente alla prima classe di stipendio.

Consigliere di Ambasciata.

Dirigente alla seconda classe di stipendio.

Ministro plenipotenziario di 2^a classe.

Dirigente generale al livello di funzione C.

Ministro plenipotenziario di 1^a classe.

Dirigente generale al livello di funzione B.

Ambasciatore.

Ambasciatore.

ART. 52.

(Dirigenti amministrativi e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri).

Per i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'amministra-

zione degli affari esteri, relativamente alle funzioni, attribuzioni e responsabilità stabilite per i dirigenti, rimangono in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In quanto compatibili ai dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 49.

L'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 53.

(Dirigenti del Ministero dell'interno).

In sostituzione dell'articolo 25 della presente legge, ai prefetti di 1^a classe, ai prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 54.

(Dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno).

I prefetti di 1^a classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresì le funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.

I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresì le funzioni di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere ministeriale.

Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle minoranze etniche sono preposti prefetti di 1^a classe o prefetti in servizio presso il Ministero dell'interno.

Nell'ambito della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno un prefetto è incaricato di dirigere i servizi elettorali.

I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uf-

fici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano altresì le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.

I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle prefetture. Ai vice prefetti ispettori possono essere altresì affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma.

ART. 55.

(Attribuzioni particolari dei funzionari di pubblica sicurezza).

Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 4.

Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o più funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia è attribuito di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.

I funzionari della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14, ed all'articolo 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 56.

(Particolari corsi di formazione dirigenziale).

Per l'effettuazione dei corsi di formazione di cui al precedente articolo 20, le amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali antincendi e di protezione civile.

Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, riguardanti i corsi di formazione e qualificazione del personale dei ruoli dell'amministrazione degli archivi di Stato si applicano anche ai corsi di formazione di cui all'articolo citato al primo comma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di formazione delle citate amministrazioni.

ART. 57.

(Incarichi amministrativi ai magistrati ordinari).

Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

ART. 58.

(Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato).

Le funzioni ispettive dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440 e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni, sono esercitate dai dirigenti del ruolo istituito con la presente legge in sostituzione di quello previsto nel quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 e successive modificazioni.

Le predette funzioni ispettive sono conferite mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati con qualifica di dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti del diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza ed equipollenti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il concorso per titoli è bandito ogni anno nel limite dei posti vacanti.

Ai fini della graduatoria del concorso si tiene conto dei seguenti titoli con l'attribuzione dei correlativi punteggi:

a) giudizi complessivi e rapporti informativi riportati nell'ultimo quinquennio: punti cinquanta;

b) titoli di servizio relativi all'assolvimento di incarichi ispettivi, sindacali e di revisione: punti quaranta;

c) titoli accademici, oltre quello richiesto per la partecipazione al concorso; diplomi di specializzazione o di perfezionamento; lavori originali concernenti le funzioni ispettive e di controllo esercitate dalla pubblica amministrazione: punti dieci.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del ministro per il tesoro ed è composta: da un Presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di Presidente, e da tre dirigenti generali, tra cui l'ispettore generale capo di finanza, preposti a servizi ispettivi.

La graduatoria è approvata con decreto del ministro per il tesoro e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; con lo stesso decreto è disposto il conferimento delle funzioni di dirigente.

Ai dirigenti del ruolo di cui al precedente primo comma compete il trattamento economico previsto per la seconda classe della qualifica di dirigente e l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 2.900.000.

Nella prima applicazione della presente legge ai dirigenti in servizio presso l'ispettorato generale di finanza, titolari di funzioni dirigenziali, sono confermate le proprie funzioni con decreto del ministro per il tesoro; per i medesimi il nuovo trattamento economico decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 59.

(Incarichi amministrativi ad ufficiali in servizio permanente effettivo).

Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonché le norme dei decreti del Presidente della

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 della presente legge si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.

ART. 60.

(Commissione per il personale della giustizia militare).

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per il conferimento delle funzioni corrispondenti a quelle indicate nell'articolo 5 della presente legge, la commissione è integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

ART. 61.

(Ispettori centrali della pubblica istruzione).

Ai fini del conferimento delle funzioni di ispettore centrale dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

ART. 62.

(Dirigenti per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Le funzioni connesse ai servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono conferite, a domanda e nei limiti dei posti disponibili, agli impiegati con qualifica di dirigente

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che per almeno un triennio abbiano avuto la titolarità delle funzioni indicate nell'articolo 6 della presente legge, nell'ordine di apposita graduatoria da formarsi ai sensi dell'articolo 14, primo comma.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 63.

(Commissione parlamentare).

È istituita, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione parlamentare mista, composta da otto senatori e otto deputati.

La predetta Commissione, nella sua prima riunione, nomina il proprio presidente e due vice presidenti, di cui uno con funzioni di segretario.

La Commissione, entro un anno dalla data della sua costituzione, formula proposte per il riordinamento dei singoli Ministeri da trasmettere al Presidente di una delle Camere.

Per l'adempimento dei compiti ad essa demandati la Commissione si avvarrà, su richiesta del Presidente, di personale delle due assemblee legislative ed occorrendo di altro personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, per un contingente massimo complessivo di 40 unità di cui 10 appartenenti alla carriera direttiva, 10 alla carriera di concetto e 20 alla carriera esecutiva.

ART. 64.

(Proposte dei ministri).

I singoli ministri hanno facoltà di sottoporre alla Commissione di cui al precedente articolo schemi per il riordinamento della amministrazione cui sono preposti, previa acquisizione del parere del rispettivo consiglio di amministrazione.

ART. 65.

(Criteri per il riordinamento dei Ministeri).

Nella redazione delle proposte per il riordinamento dei Ministeri, dovranno, di nor-

ma, osservarsi i criteri direttivi contenuti negli articoli 1, 2 e 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni e integrazioni, avuto particolare riguardo all'intervenuto trasferimento di funzioni e competenze degli organi dello Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Si dovrà, altresì, procedere, ove non esistono comprovati motivi organizzativi, alla unificazione dei ruoli organici, centrali e periferici, per le singole amministrazioni, provvedendo, ove occorra, ad ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche delle carriere direttive amministrative e tecniche ed in particolare all'adeguamento dei posti connessi alle funzioni indicate nell'articolo 5 della presente legge alle effettive esigenze organizzative dei servizi.

In caso di riduzione degli organici saranno mantenute, fino al loro riassorbimento, le conseguenti posizioni soprannumerarie facendo salve le posizioni giuridiche ed economiche conseguite dagli interessati.

ART. 66.

(Onere).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

ART. 67.

(Norme incompatibili).

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.